



COMUNE DI BARGHE

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

SVOLTA CON MODALITÀ DI COLLEGAMENTO TELEMATICO

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.

L'anno **duemilaventuno**, addì **diciannove** del mese di **Marzo** alle ore **18:15**, nella **sede municipale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>GUERRA GIOV BATTISTA</u>	SI	5	<u>GAZZAROLI ALBERTO</u>	SI
2	<u>CERESA ILARIO</u>	SI	6	<u>MARMENTINI ANDREA</u>	SI
3	<u>OGNIBENI ROBERTA</u>	SI	7	<u>VEZZONI MARIA</u>	SI
4	<u>BACCHETTI DANIELA</u>	SI	8	<u>ZORZI ROBERTA</u>	SI

PRESENTI: 8

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Alberto dott. Lorenzi** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Guerra Giov Battista - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI. .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assunto con modalità telematica da remoto a distanza. Art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato dall'art. 1 lett. d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020. Art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265. "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni". Circolare protocollo numero 114553 adottata dal Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del MIT del 27 ottobre 2020 ritiene applicabile anche alle sedute degli organi collegiali degli Enti locali la disposizione di cui all'articolo 1 lettera d) punto 5 del Dpcm 18 ottobre 2020, facoltizzando in tal modo le sedute di Consiglio e Giunta in videoconferenza, anche se i rispettivi regolamenti di riferimento non lo prevedono. Norma prorogata dal DL Milleproroghe (183/2020, convertito in legge 21/2021) numero 10 dell'allegato 1 (da art.19) al 30 aprile 2021.

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

PREAMBOLO.

Il comma 1, dell'[art. 151, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Questo termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Questa disposizione è da coniugare con le norme che si occupano delle tariffe/aliquote dei tributi locali.

L'[art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, **hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.** In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

La stessa disposizione è parimenti da collegare con le norme che si occupano dei regolamenti delle entrate locali.

L'[art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) sancisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, **hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.**

Da queste disposizioni si evince chiaramente che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote parimenti sul termine per deliberare le aliquote/tariffe e i regolamenti dei tributi locali.

La facoltà concessa al Ministro dell'interno a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione non è l'unica regola.

Rimane salva la facoltà del legislatore, in qualsiasi tempo, di differire il termine per la deliberazione del bilancio, il termine per la deliberazione delle tariffe/aliquote dei tributi locali, il termine per la deliberazione dei regolamenti dei tributi locali.

Il Ministro dell'interno con il D.M. 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020.

Successivamente con il D.M. 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) lo stesso Ministro ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Il comma 2, dell'art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) stabilisce che, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.

I differimenti riguardano il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e pertanto gli stessi si applicano ai fini del termine per le deliberazioni delle tariffe/aliquote e dei regolamenti dei tributi locali.

I differimenti riguardano il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e pertanto gli stessi si applicano ai fini del termine per le deliberazioni delle tariffe/aliquote e dei regolamenti dei tributi locali.

Art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. 17 marzo 2020, n. 70).

Il quarto comma dell'art. 107, D.L. n. 18 del 2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020, n. 27, con decorrenza dal 30.04.2020, stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'art. 1, comma 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020. Quest'ultima disposizione prevede che "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Il termine del 30 aprile si riferiva al differimento delle deliberazioni delle tariffe e dei regolamenti, il nuovo termine (del 30 giugno) si riferisce alle sole deliberazioni delle tariffe.

Nel quinto comma dell'art. 107 è stabilito che i comuni - in deroga all'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio nonché all'obbligo di approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione - possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi effettivi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Su queste disposizioni si è aperta un'ampia discussione, avendo il legislatore provveduto a differire il termine per la determinazione delle tariffe e non anche quello del regolamento. Venendosi ad avere con la fissazione: a) entro il 30 giugno il termine per la deliberazione delle tariffe; b) entro il 31 maggio (in virtù del differimento dei bilanci, di cui al comma 2, dell'art. 107, D.L. n. 18/2020) il termine per la deliberazione del regolamento.

L'art. 138 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 è del seguente tenore:

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RITENUTO quindi di adeguare il vigente regolamento TARI in coerenza con la novellata disciplina normativa;

CONSIDERATI altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: *“... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”*;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *“...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)”;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, verbale n. 09 in data 16/06/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti unanimi favorevoli n. otto, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. otto consiglieri presenti e aventi diritto;

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di adottare il “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” nel testo di cui in allegato formante tuttuno con il presente deliberato;

2. di dare atto che il nuovo testo del “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” è quello riportato quale **REGOLAMENTO TARI** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021;

3. di dare mandato al Servizio Finanziario Norme e Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**AII. A**) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del nuovo “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” per l'anno 2021;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile
dell'Servizi Finanziari*

F.to Dott. Lorenzi Alberto

Barghe, addì 19/03/2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile
dell'Area Finanziaria*

F.to Alberto dott. Lorenzi

Barghe, addì 19/03/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Guerra Giov Battista

Il Segretario Comunale
F.to Alberto dott. Lorenzi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 23/03/2021 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.barghe.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto dott. Lorenzi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

23/03/2021

Il Segretario Comunale
Alberto dott. Lorenzi